



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD023/180/24

DEL 30/05/2024

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD

SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA

UFFICIO TUTELA FITOSANITARIA

**OGGETTO:** Trattamenti insetticidi obbligatori nei campi di piante madri di vite e nei barbatellai per il contrasto di *Scaphoideus titanus* vettore del fitoplasma *Flavescenza Dorata (FD)*. Anno 2024.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- la deliberazione della Giunta regionale del 11 marzo 2020, n. 148, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Agricoltura, ed è stato istituito il Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura nel quale sono confluite le competenze in materia fitosanitaria di cui al D. Lgs. n. 214/2005 e al Reg. 2031/2016 ed è stato istituito il preposto Ufficio "Tutela Fitosanitaria";
- il D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della L. 04.10.2019 n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. (UE) 2031/2016 e del reg. (UE) 625/2017;
- in particolare, l'art. 32 comma 1 del predetto D.L.gs 19/21 che stabilisce che i servizi Fitosanitari regionali individuino, nel territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del reg. (UE) n. 2031/2016;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione che, nell'allegato II, parte B, stabilisce l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione e nel suddetto elenco rientra anche *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* («*Flavescenza dorata della vite*»);
- il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e s.m. e i.;
- il Regolamento (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

**CONSIDERATO** che l'insetto *Scaphoideus titanus* Ball è stato identificato come un vettore efficiente dell'organismo nocivo specificato e che esso svolge un ruolo importante nell'insediamento e nell'ulteriore diffusione del fitoplasma della FD della vite nel territorio dell'Unione ed è pertanto opportuno stabilire misure per la sua identificazione e il suo controllo;

**CONSIDERATO** che FD è, tra le malattie dei giallumi della vite, quella che sta provocando gravissimi danni alla produzione viticola in diverse regioni del Nord e Centro Italia e che negli ultimi anni si sta accentuando il rischio di una diffusione della malattia nelle aree viticole dell'Italia centro-meridionale, in seguito al rinvenimento in queste aree dell'insetto vettore *Scaphoideus titanus* e casi isolati di FD;

**CONSIDERATO** che nella Regione Abruzzo specifici monitoraggi, effettuati nel corso del 2023 hanno evidenziato una preoccupante presenza di individui di *Scaphoideus titanus* in diversi areali viticoli delle province di Chieti e l'Aquila e che il ritrovamento degli stadi giovanili dell'insetto indica che il vettore della FD è stabilmente presente nella Regione Abruzzo;

**RITENUTO**, nonostante il mancato rinvenimento del fitoplasma responsabile di FD, che sia molto elevato il rischio della sua diffusione attraverso l'uso di materiale di propagazione infetto;

**CONSIDERATO** che il rinvenimento di FD e/o del suo vettore *Scaphoideus titanus* all'interno dei campi di piante madri di marze o di portainnesti di una struttura vivaistica imporrebbe l'adozione di drastiche misure fitosanitarie;

**RITENUTO**, pertanto, che per difendere la filiera vivaistica regionale le aziende devono eseguire, nei campi di piante madri e nei barbatellai, una idonea difesa insetticida preventiva necessaria al contenimento del vettore;

## **DETERMINA**

per le motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di prescrivere** alle ditte vivaistiche in possesso di campi di piante madri di vite ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo l'esecuzione nell'annata 2024 di due trattamenti nei campi adibiti al prelievo delle marze e dichiarati nella denuncia annuale di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, come di seguito specificato:
  - a) **per le Aziende condotte con metodo convenzionale:**
    - (a) il primo trattamento dovrà essere effettuato entro e non oltre l'ultima decade di Giugno, allorquando si riscontrano neanidi di 5<sup>a</sup> età, con l'utilizzo di sostanze attive registrate per l'uso specifico contro larve di *Scaphoideus titanus* o comunque contro le cicaline della vite,
    - (b) il secondo intervento dovrà essere effettuato nella seconda metà di Agosto, periodo nel quale i monitoraggi condotti hanno rilevato la massima presenza di forme adulte;
  - b) **per le Aziende condotte con metodo biologico** dovranno essere effettuati n. 2 interventi con l'utilizzo di formulati a base di piretro, o con altre sostanze attive ammesse dai regolamenti, di cui il primo entro e non oltre l'ultima decade di Giugno ed il secondo dopo 10 giorni dal precedente;
2. **di prescrivere**, altresì, alle ditte vivaistiche produttrici di **barbatelle in vaso o in campo** nel territorio della Regione Abruzzo l'esecuzione nell'annata 2024, nei vivai dichiarati nella denuncia annuale di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, tre interventi insetticidi secondo la seguente strategia di controllo:
  - 1° intervento da effettuarsi entro e non oltre l'ultima decade di Giugno, allorquando si riscontrano neanidi di 5<sup>a</sup> età;
  - 2° intervento da effettuarsi a distanza di tre settimane dal precedente;
  - 3° intervento da effettuarsi a metà Agosto.
3. **di stabilire** che il Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura –ufficio tutela fitosanitaria provvederà al controllo del rispetto di quanto riportato nella presente determinazione attraverso la verifica delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e del registro dei trattamenti, o comunque, le strategie di difesa adottate dovranno essere **autocertificate** dai titolari delle ditte.

4. **di precisare** che l'inosservanza della presente ordinanza comporta, oltre all'esclusione del campo dal processo di certificazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di € 6.000,00 (seimila/00), ai sensi dell'art. 55 comma 15 del D.L.vo 02 febbraio 2021 n. 19

LA DIRIGENTE  
**Dott.ssa Antonella Gabini**  
*Firmato Digitalmente*

L'Estensore  
Dott.ssa Maria A. Scotillo  
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Maria A. Scotillo  
Firmato elettronicamente

GRUPPI/ DPD023/DETERMINE2024